



Determinazione n. 840 del 28/08/2018

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E SMI - VARIANTE INTERNA AL SETTORE 3 DEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DELLA FRAZIONE DI CANAVACCIO.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA
DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTI il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Urbino in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 23673 del 13/07/2018, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente la variante interna al Settore 3 del Piano per Insediamenti Produttivi della frazione di Canavaccio;

VISTA la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito al soggetto con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

Determinazione n. 840 del 28/08/2018

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.2 di Urbino;

VISTA la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio *6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* di questa Amministrazione Provinciale;

VISTI i pareri espressi dagli SCA, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;
VISTO E CONDIVISO il parere istruttorio, prot. 27934 del 28/08/2018, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa *Urbanistica - V.A.S. - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* del Servizio 6, Ing. Mario Primavera, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Marzia Di Fazio, e il Responsabile della P.O., l'Ing. Mario Primavera, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria allegata, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

DETERMINA

- 1) DI ESCLUDERE, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante interna al Settore 3 del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P) della frazione di Canavaccio del Comune di URBINO indicata in oggetto, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano ottemperati i pareri espressi dagli SCA, di cui al paragrafo 2) del parere istruttorio, prot. 27934 del 28/08/2018, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
- 2) DI STABILIRE che, qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Determinazione n. 840 del 28/08/2018

- 3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di URBINO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
 - A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.2 di Urbino;
- 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E SMI - VARIANTE INTERNA AL SETTORE 3 DEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DELLA FRAZIONE DI CANAVACCIO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1431 / 2018

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 28/08/2018

Il responsabile del procedimento
Ing. Mario Primavera
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____

--



Prot. n.

Pesaro, 28/08/2018

 Class. 009-7 F. 83/2018
 Cod. Proc. VS18UB101

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE INTERNA AL SETTORE 3 DEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DELLA FRAZIONE DI CANAVACCIO.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi



dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Urbino in qualità di autorità procedente, con nota prot. 19625 del 11/07/2018, recante timbro di posta in arrivo del 11/07/2018, acquisita agli atti con prot. 23673 del 13/07/2018, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in



merito alla variante interna al Settore 3 del Piano per Insediamenti Produttivi della frazione di Canavaccio.

La documentazione trasmessa con l'istanza in formato digitale è la seguente:

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, comprensivo di allegati.

Con la suddetta istanza l'autorità procedente ha inoltre proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 23890 del 16/07/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento ed, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
2. A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.2 di Urbino.

Questa Amm.ne Provinciale in data 17/07/2018, con nota prot. 24052 del 17/07/2018, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri dei seguenti SCA, allegati come parte integrante e sostanziale del presente parere istruttorio:

- **L'A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.2 di Urbino**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 58633 del 19/07/2018, acquisito in data 19/07/2018 con prot.n. 24620 del 23/07/2018 (**Allegato 1**);
- **La Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 869759 del 30/07/2018, acquisito in data 30/07/2018 con prot.n. 25526 del 31/07/2018 (**Allegato 2**).

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

mdfmp
1421VAS\18vas\18UB10103_parere istruttorio.doc



Premessa:

La previsione della zona produttiva di Canavaccio risale al primo P.R.G. del comune di Urbino, approvato dal Min. LL.PP. nel 1971; agli inizi degli anni '80, con deliberazione n° 232 del 18.10.80, fu approvato il primo Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P), che fu più volte modificato con successive varianti, approvate con deliberazioni 208 del 31.10.1990, n° 145 del 23.10.1995 e n° 31 del 16.02.1996. La previsione di questo insediamento è stata confermata ed ampliata dal vigente P.R.G. adottato con deliberazione n° 92 del 30.07.1994 ed approvato definitivamente dalla Provincia di Pesaro e Urbino con deliberazione 323 del 22.04.1997, convalidata dal consiglio provinciale con atto n° 29 del 25.03.2000 . A seguito dell' approvazione del nuovo P.R.G. si è proceduto ad adeguare il P.I.P. alle previsioni del P.R.G. con variante generale al P.I.P. allora vigente, adottata con deliberazione consiliare 93 del 24/11/1998 e approvata con deliberazione consiliare 26 del 23/03/1999. Successivamente sono state apportate diverse modifiche parziali al P.I.P. approvato nel 1999, tutte elencate nella relazione illustrativa, volte a migliorare l'attuazione degli interventi.

La variante:

La variante proposta si trova all'interno del settore 3 del P.I.P., ormai quasi interamente attuato. Tutte le aree edificabili sono state infatti acquisite, assegnate ed in gran parte edificate.

La variante viene proposta a seguito della richiesta da parte di una ditta già insediata nel PIP . La richiesta è mirata a consentire l'ampliamento del lotto su cui insiste un opificio, con conseguente incremento della cubatura prevista, al fine di potenziare l'attività produttiva esistente, che necessita di ulteriori spazi di lavorazione. L'area adiacente, di cui si chiede l'inclusione nel lotto già assegnato alla ditta, è attualmente di proprietà comunale e destinata dal P.I.P. vigente a parcheggio, che l'amministrazione non ha ancora realizzato.

La variante consiste nella eliminazione della previsione del parcheggio pubblico prevedendo un area edificabile, da sfruttare in ampliamento all'edificato del lotto adiacente. La scelta di consentire interventi esclusivamente in ampliamento deriva dalla conformazione della nuova area edificabile che per dimensioni e forma non consente un autonomo sviluppo. L'area interessata dalla variante risulta pari a circa 1.900 mq ed è individuata con la lettera K nella tavola allegata alla relazione (stralcio tav.2 P.I.P. Canavaccio - planimetria generale di progetto - modalità attuative variante). Il nuovo lotto che si verrà a creare a seguito dell'approvazione della variante, dovrà comunque



rispettare gli indici volumetrici, le distanze, le altezze e ogni altra disposizione prevista nelle NTA del PIP vigente e del PRG.

Il dimensionamento:

La variante non modifica il perimetro del P.I.P., viene leggermente incrementato il dimensionamento complessivo del PIP e leggermente ridotti gli standard complessivi previsti dallo stesso P.I.P. che rimangono comunque al disopra degli standard minimi previsti dall'art. 5 comma 1 del D.M. 1444/68, come evidenziato nella tabella riportata nella relazione illustrativa. Pertanto, la modifica della dotazione di standard rispetta degli standard minimi di legge.

L'area di variante ricade in zona vincolata paesaggisticamente, ai sensi dell'art. 142, punto c), del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., derivante dalla vicinanza del fosso della Verbena.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

La variante in esame non presenta particolari criticità, tali da richiederne l'assoggettamento a VAS.

L'area si trova all'interno di una zona produttiva, totalmente urbanizzata, senza alcuna incidenza sul consumo di suolo agricolo.

La variante persegue anche la finalità pubblica dello strumento urbanistico attuativo (P.I.P.), cercando di soddisfare anche le richieste degli operatori, per incentivare realtà produttive già insediate nel territorio, la cui crescita risulta di fondamentale importanza nell'attuale contesto di crisi finanziaria in cui versa l'economia locale e nazionale.

L'unico aspetto sensibile che caratterizza il contesto ambientale è la presenza, a poca distanza, di un corso d'acqua demaniale (il fosso della Verbena), dal quale deriva anche il vincolo paesaggistico, di cui al D.Lgs n. 42/2004.

Per quanto riguarda gli aspetti idrologici ed idraulici l'Amministrazione Comunale aveva già acquisito preventivamente il parere di compatibilità idraulica e geomorfologica, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22/2011, e dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 (parere favorevole con prescrizioni n. 3512/2017 - allegato n. 14 al rapporto preliminare), riconfermato dalla stessa Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio che, interpellata in qualità di SCA nel procedimento in oggetto, non ha evidenziato la necessità di richiedere l'assoggettamento a VAS della variante.



Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, invece, si è ritenuto di demandare la valutazione di tali aspetti alla Soprintendenza, che dovrà rilasciare la propria autorizzazione ai sensi del D.Lgs n. 42/2004.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, visti i pareri degli SCA, di cui al precedente paragrafo 2), questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a condizione che siano ottemperate le prescrizioni degli SCA.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Si ricorda l'entrata in vigore della L.R. n.8 del 03 maggio 2018 e le relative disposizioni riguardanti il "Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Il Responsabile della Posizione Organizzativa e il Responsabile del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente

Letto e condiviso
dal Responsabile della P.O. 6.3
Ing. Mario Primavera
Originale firmato digitalmente



Urbino, 18-07-2018

**Dipartimento di Prevenzione
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Ambiente e Salute
sede di Urbino
Via Comandino, 21
61029 Urbino (PU)
PEC areavasta1.asur@emarche.it**

***Al Dirigente del Servizio 6
della Provincia di Pesaro-Urbino
c.a. Bartoli Maurizio
Viale Gramsci, 4
61121 – Pesaro***

***E ,p.c. Al Comune di Urbino
Settore Urbanistica e Assetto del Territorio***

Oggetto: procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del C, per variante interna al settore 3 del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della frazione di Canavaccio del Comune di Urbino. Verifica di assoggettabilità a VAS

In riferimento alla Vs. richiesta qui pervenuta in data 17.07.2018 prot. 58132, ed esaminata la documentazione e gli elaborati ivi allegati, questa U.O., per quanto di competenza, ritiene che la variante di cui all'oggetto non sia assoggettabile a VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Distinti saluti.

**Il Direttore f.f. dell'U.O.C.
Dott.ssa Anna Rita Pelliccioni**

*Tecnico della Prevenzione
Dott. Ottaviani Luca*

**REGIONE
MARCHE**SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino

Prot. n.

Pesaro, 27/07/2018

Risposta al P.G. 0825322 del 17/07/2018
Cod. Fasc. 420.60.70|2018|PTGC-PA|732

Spett.le

**Provincia di Pesaro e
Urbino**
Servizio 6-Pianificazione
Territoriale-Urbanistica-
Edilizia-
Gestione riserva naturale statale
"Gola del Furlo"
c.a. Arch. Marzia Di Fazio
provincia.pesarourbino@legalma.it

OGGETTO: Procedura di verifica assoggettabilità a VAS – art.12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Variante interna al settore 3 del Piano per insediamenti produttivi della frazione di Canavaccio, nel Comune di Urbino.

Quale contributo istruttorio alla procedura di verifica assoggettabilità a VAS questa P.F., valutato il contenuto del Rapporto Preliminare relativo alla variante descritta in oggetto, allega alla presente il parere di compatibilità geomorfologica e con riguardo agli aspetti idrologici-idraulici rilasciato sull'area d'interesse col n. 3513/17, prot. n. 445325 del 23.04.2018, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R. Marche n. 22/2011.

Nel citato provvedimento, relativamente ai temi ambientali di competenza, sono state svolte le necessarie valutazioni e formulate alcune indicazioni e prescrizioni di cui tener conto nelle successive fasi di progettazione; che si ritengono adeguate ai fini della sostenibilità dell'intervento e la protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e idraulico.

Considerato quanto sopra si ritiene che la variante, per gli aspetti di competenza, non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.*Tiziana Diambra***IL DIRIGENTE DELLA P.F.***Mario Smargiasso*

Allegato: Parere n. 3513/17

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Prot. n.

Pesaro, 20/04/2018

Rif. P.G. 1281446 del 22/12/2017
169450 del 12/02/2018
355997 del 30/03/2018

Cod. Fasc. 420.60.70/2017/PTGC-PA/347

PARERE N. 3513/17

Spett.le

Comune di Urbino
Settore Urbanistica
via Santa Chiara, 24
61029 URBINO (PU)
comune.urbino@emarche.it

OGGETTO: Parere di compatibilità geomorfologica art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed accertamenti art. 10 Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22.

Variante alla zona D2 della Tav. 201.III/B8 del PRG, relativa al settore 3 del P.I.P. della frazione Canavaccio, nel Comune di Urbino.

Area individuata con la lettera K nella Delibera del C.C. n. 48 del 29/05/2017

A riscontro della Vs. richiesta di parere per la pratica di cui all'oggetto, si rappresenta quanto nel seguito.

Esaminata la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza e la successiva integrazione, redatta dall'Ing. Costantino Bernardini, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Urbino e dal Geol. Lorenzo Zanarelli, ciascuno per le proprie competenze.

Rilevato dalla documentazione presentata che:

- La variante interessa il settore 3 del P.I.P. in località Canavaccio, quasi completamente attuato, proponendo la modifica della destinazione urbanistica di un'area di proprietà comunale da parcheggio (non ancora realizzato) ad area edificabile.
- Quanto proposto allo scopo di consentire il potenziamento dell'attività produttiva insediata sul lotto contermini all'area in esame, da sfruttare in ampliamento all'edificato esistente.
- L'area in argomento viene individuata con la lettera "K" nella Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29/05/2017, relativa all'adozione della variante. Come evidenziato nell'istanza presentata, il presente parere non attiene all'area contraddistinta nella precitata deliberazione con la lettera Y), inclusa nel settore 1 del P.I.P., che verrà stralciata in sede di adozione definitiva, poiché sprovvista della richiesta documentazione tecnica.
- Il nuovo lotto verrà classificato e disciplinato come prevede il PIP vigente per le aree edificabili con la specificazione, inserita direttamente nello stralcio tav.2 del P.I.P. Canavaccio -

planimetria generale di progetto - modalità attuative, che l'edificazione dovrà essere sviluppata in ampliamento all'edificato sul lotto adiacente.

- Rispetto alle previsioni attuative vigenti la modifica introdotta comporta l'incremento della capacità edificatoria, con leggera riduzione degli standard complessivi, mantenendo comunque inalterato il perimetro P.I.P.

Viste le risultanze della *Relazione geologica geotecnica con analisi di compatibilità geomorfologica.....* marzo 2018, redatta dal Geol. Lorenzo Zanarelli che sulla base di indagini e verifiche eseguite, conferma implicitamente la compatibilità della previsione proposta in relazione alle condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area.

Preso atto, con specifico riferimento alle disposizioni del documento tecnico (art. 10, comma 4, della L.R. Marche n. 22/2011) approvato con DGR n. 53/2014, del contenuto dell'analisi di compatibilità idraulica, redatta dal Geol. Lorenzo Zanarelli.

Dallo studio prodotto si evince in sintesi quanto nel seguito riportato:

- Per la valutazione della compatibilità idraulica della trasformazione urbanistica è stata adottata una "*Verifica Semplificata*", prendendo in esame un tratto del fiume Metauro e del fosso della Versena.
- Lo studio evidenzia che rispetto al fiume Metauro l'area oggetto d'intervento è attestata ad una quota di 164,40 m slm, superiore di 15 m rispetto alla quota del perimetro PAI, che delimita il relativo ambito inondabile (Tr 200 anni), quest'ultimo posto ad una distanza di circa 46 m dalla stessa. La zona viene inoltre definita esterna alla fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica, definita come la porzione di area delimitata a monte dalla base della scarpata del terrazzo di penultimo livello dall'alveo attuale.
- Il fosso della Verbena, che scorre a circa 210 m dalla zona in esame, risulta invece posto ad una quota di 157,00 m s.l.m., pertanto con un dislivello di circa 7,00 m dalla zona d'intervento (164,40 m slm).
- Storicamente non risultano informazioni su fenomeni di allagamento/esondazione, che abbiano interessato la zona d'interesse.
- Il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, non rileva pericolosità idrauliche sull'ambito d'intervento e su un intorno significativamente ampio.
- Tenuto conto degli elementi di valutazione sopra riportati e dell'ubicazione dell'area a distanza e quote tali da non essere interessabile da potenziali fenomeni di inondazione/allagamento del reticolo idrografico, la verifica di compatibilità idraulica, sviluppata livello semplificato, conferma l'assenza di pericolosità idrauliche sulla zona in esame.
- L'asseverazione a firma del Geol. Lorenzo Zanarelli (22 marzo 2018) conferma pertanto la compatibilità della trasformazione urbanistica proposta in relazione alle pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (D.G.R. Marche n. 53/2014), senza prevedere misure per la mitigazione del rischio.
- Non vengono trattate nello studio le misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Dichiarato che il Dirigente della P.F. e la Responsabile della Posizione Organizzativa non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Valutato quanto sopra si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla compatibilità della previsione urbanistica con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, compresi gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell'art. 10 della L.R. Marche 22/2011, con le indicazioni e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel seguito:

- La progettazione esecutiva dei futuri interventi strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico-sismico, supportato da indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, al fine di definire un preciso modello litostratigrafico, fisico e meccanico dei terreni interessati, secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e relative circolari applicative. In ogni caso il progetto esecutivo degli interventi strutturali, la cui realizzazione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nella normativa regionale, dovrà risultare rispondente alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini e verifiche previste.
- Per le nuove strutture andranno previste fondazioni adeguatamente attestate all'interno di uno strato competente.
- Qualora si preveda la realizzazione di piani interrati, andranno condotte puntuali verifiche di sicurezza sui fronti di sbancamento, secondo le indicazioni contenute nelle vigenti NTC paragrafo "Fronti di scavo". In base agli esiti di tali verifiche andrà valutata la necessità di ricorrere all'esecuzione di strutture di sostegno, anche temporanee, durante o ancor prima di procedere alle operazioni di scavo, al fine di garantire la sicurezza in cantiere e la salvaguardia delle strutture ed infrastrutture limitrofe.
- Si ricorda che in base ai "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali di cui all'art.10, comma 4, della L.R. 22/2011" approvati con D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n.19 del 17/02/2014), l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III degli stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale.
 Nell'evidenziare che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai suddetti criteri e relative linee guida, rimane di stretta competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante, si fa presente che:
 - Per il calcolo dei volumi di accumulo e delle portate massime in uscita allo scarico dei dispositivi idraulici andrà utilizzato lo specifico foglio di calcolo (<http://www.autoritabacino.marche.it/invidr/default.asp>), sulla base del computo della variazione di permeabilità superficiale conseguente la realizzazione degli interventi, applicando ai diversi tipi di uso del suolo i coefficienti definiti dalle linee guida (superfici permeabili, semi-permeabili ed impermeabili).
- Eventuali nuovi recapiti di acque proventi dall'area in esame nel corso d'acqua demaniale, sono soggetti a preventiva autorizzazione, ai sensi del R.D.523/1904.
- Per evitare accumuli idrici in corrispondenza di eventuali strutture controterra (piani interrati) queste andranno sempre impermeabilizzate e munite di drenaggio a tergo su tutta l'altezza del paramento, con ghiaia e pietrisco di opportuna granulometria, tessuto-non-tessuto per evitare l'intasamento del dreno, cunetta di base e tubazione forata che consenta la raccolta delle acque, da convogliarsi fino allo smaltimento attraverso idonei recettori.
- Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, si raccomanda di dotare l'ambito d'intervento di un adeguato sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque superficiali attraverso idonei recettori in grado di riceverle.

Le sopra esposte indicazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione della variante.

Nel caso vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell'art.14-bis della Legge 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs 127/16, si specifica che le prescrizioni individuate nel presente provvedimento derivano dall'applicazione di disposizioni normative vigenti e tecniche di settore.

Copia timbrata della documentazione presentata a corredo dell'istanza andrà ritirata presso i ns. uffici, negli orari di apertura al pubblico.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

Tiziana Diambra

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Mario Smargiasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sede di Pesaro
Viale Gramsci, 7, - 61121 Pesaro
Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623
PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it